

**SPECIALE MANOVRA CORRETTIVA  
(DL 98/2011 convertito in L 111/2011)**

**NOVITA' IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE,  
ACCERTAMENTI E RITENUTE ALLA FONTE**

La presente Informativa è rilevante per i **TUTTI I CONTRIBUENTI**

**NOVITA'**

Il DL 6.7.2011 n. 98 (c.d. “manovra correttiva”), entrato in vigore il 6.7.2011, è stato convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, entrata in vigore il 17.7.2011.

La “manovra correttiva” contiene, tra l’altro, alcune modifiche in materia di accertamento, studi di settore ed applicazione di ritenute alla fonte per determinate categorie di detrazioni ed operazioni.

Di seguito si analizzano le novità riguardanti:

- gli studi di settore;
- l’accertamento con adesione, l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale;
- le indagini finanziarie;
- l’applicazione delle ritenute sui bonifici per spese detraibili al 36% o al 55% e sugli interessi dei prestiti infragruppo.

**SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

L’omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore è punita con la sanzione di 2.065,00 euro.

A tal fine, occorre che:

- la presentazione della comunicazione sia dovuta;
- il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito rivoltagli dall’Agenzia delle Entrate.

La misura minima e massima delle sanzioni previste in caso di presentazione di una dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA è elevata del 50% se non è stato presentato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

In tal caso, la presentazione della comunicazione dei dati rilevanti deve essere dovuta e il contri-buente non deve avervi provveduto neppure dietro specifico invito dell’Agenzia delle Entrate.

La disposizione si applica solo se il maggior reddito o la maggiore imposta accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sono superiori al 10% dell’importo dichiarato.

**STUDIO DI SETTORE INFEDELE – POSSIBILE ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

Viene introdotta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di accertare induttivamente i redditi del contribuente se:

- viene rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
- oppure vengono indicate cause insussistenti di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore.

Per procedere all'accertamento induttivo è necessario che siano irrogabili le sanzioni per infedele dichiarazione IRPEF/IRES maggiorate del 10%, cioè qualora il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente.

#### **ACCERTAMENTI ANCHE PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI AGLI STUDI**

L'Agenzia delle Entrate può effettuare accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione.

Restano esclusi da tali accertamenti solo i contribuenti congrui e coerenti per i quali venga accertato un ammontare di attività non dichiarate, fino ad un massimo di 50.000,00 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

#### **MODIFICHE ALL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ALL'ACQUIESCENZA E ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

Nel procedimento fiscale, al fine di evitare o di cessare il contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie, il contribuente e gli uffici finanziari possono giungere ad una soluzione della controversia.

A tale fine sono previsti, tra gli altri, gli istituti:

- dell'accertamento con adesione;
- dell'acquiescenza;
- della conciliazione giudiziale.

In relazione a tali istituti deflativi, il DL 98/2011, in caso di versamento rateale delle somme dovute:

- ha eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia;
- ha inasprito il regime sanzionatorio relativo all'omesso versamento delle rate successive alla prima: viene infatti previsto che, se il contribuente non versa una rata entro il termine previsto per quella successiva (quindi entro i successivi tre mesi), viene applicata una sanzione del 60% (prima 30%). Detta sanzione, però, non è parametrata all'importo della rata non versata, ma alle residue somme da versare a titolo di tributo, per cui la sanzione può essere alquanto elevata. Inoltre, in caso di omesso versamento di una rata entro la scadenza della rata successiva, le residue somme dovute e la suddetta sanzione saranno iscritte a ruolo.

Le nuove disposizioni in materia di garanzie e di sanzioni si applicano agli atti di adesione, alle definizioni per acquiescenza e alle conciliazioni giudiziali che non si siano già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011).

Per le procedure già perfezionate al 6.7.2011, pertanto rimangono ferme le garanzie già prestate e in caso di omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima, continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio.

#### **NOVITA' IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE**

Mediante le c.d. "indagini finanziarie", l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza possono esaminare, ad esempio, i conti correnti del contribuente al fine di rinvenire elementi sintomatici di evasione (potrebbe essere il caso di versamenti che non trovano riscontro nelle scritture contabili).

A tal fine, i funzionari possono rivolgere apposita richiesta a banche e istituti di credito, i quali, se del caso, sono obbligati ad esibire all'autorità fiscale ogni documentazione concernente i rapporti intrattenuti con il contribuente.

**Il DL 98/2011 ha previsto espressamente che le suddette richieste possono avere come destinatari anche le società e gli enti di assicurazione, per le attività finanziarie da essi svolte.**

### **RIDUZIONE DELLA RITENUTA SUI BONIFICI PER DETRAZIONI AL 36% O 55% Passa dal 10% al 4% e viene operata direttamente dalla Banca o dalle Poste**

**Viene ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto introdotta, a partire dall'1.7.2010, sui pagamenti effettuati:**

- con bonifico bancario o postale;
- disposti per il pagamento delle spese relative ad interventi di:
  - recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%;
  - riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%.

La ritenuta in esame si applica:

- ad opera delle banche e delle Poste Italiane S.p.A.;
- con obbligo di rivalsa;
- a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari dei bonifici disposti dai contribuenti per usufruire dei suddetti oneri detraibili;
- escludendo la quota relativa all'IVA, determinata considerando in ogni caso l'aliquota massima del 20%, indipendentemente dall'aliquota IVA effettivamente applicata;
- all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti; l'ufficio bancario o postale che deve effettuare la ritenuta non è quindi quello del soggetto che dispone il bonifico e beneficia della detrazione del 36% o del 55%, ma quello del soggetto che riceve il pagamento.

**La riduzione della ritenuta dal 10% al 4% si applica a partire dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011).**

### **RITENUTA DEL 5% SUGLI INTERESSI DEI PRESTITI INFRAGRUPPO**

Il DL 98/2011 ha previsto l'applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a società del gruppo non residenti, a condizione che gli stessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi su obbligazioni emesse da queste ultime e quotate in Borsa.

Nel caso in esame, quindi, la società estera non è il beneficiario effettivo degli interessi (essendo, infatti, i fondi impiegati per il pagamento degli interessi sulle obbligazioni) e, pertanto, i pagamenti dovrebbero subire, in via ordinaria, il prelievo nella misura del 12,50% (importo ridotto al 5% per effetto della nuova disposizione).